



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI ROMA**

**SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE**

in persona dei magistrati:

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| - dr.ssa Vittoria Di Sario   | - Presidente -           |
| - dr. Vincenzo Selmi         | - Consigliere -          |
| - dr. Vito Riccardo Cervelli | - Consigliere relatore - |

all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 23.9.2021 ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di rinvio iscritta al **n. 208** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2020**, vertente

**TRA**

**LEVI RAFAEL e LEVI MAURIZIO**, rappresentati e difesi per procura speciale liti in calce al ricorso in riassunzione dall'avvocato Raffaele Prendibene, con il quale presso il quale elettivamente domiciliato.

-RICORRENTI IN RIASSUNZIONE-

**E**

**ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)**, rappresentato difeso per procura generale le liti a ministero notaio Castellini di Roma del 21/07/2015, dall'avvocato Pier Luigi Tomaselli, con il quale elettivamente domicilia in Roma, in via Cesare Beccaria n. 29 presso l'avvocatura metropolitana dell'Istituto

-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-

**OGGETTO:** Riassunzione ex art. 392 c.p.c. da Cass. 27396/2019 del 25.10.2019.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di riassunzione come da note di trattazione scritta.

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza riportata in epigrafe, ha cassato con rinvio la decisione della Corte di Appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado e sul presupposto dell'imprescrittibilità del relativo credito, aveva condannato l'INPS a pagare

a Rafael Levi (in qualità di erede pro quota di Graziella Cesana e in proprio quale procuratore speciale di Iolanda Cesana, a sua volta erede pro quota di Graziella Cesana) la somma di € 31.361,45 per rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dal 1 giugno 1966 al 1 aprile 1980 sulle somme liquidate a titolo di ricostruzione della pensione spettante a Graziella Cesana, già ammessa al godimento dei benefici per i perseguitati per motivi politici e razziali di cui la legge n. 96/1955.

Il giudice di legittimità, in accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto dall'INPS, ha sancito che l'imprescrittibilità concerne il diritto alla pensione e non i ratei né tantomeno gli accessori e che il diritto a questi ultimi decorre, nelle prestazioni pensionistiche conseguenti all'applicazione del beneficio della ricostituzione di cui all'art. 5 legge n. 96/1955, dallo spirare del 121mo giorno dalla data di presentazione al Ministero competente della domanda amministrativa volta al riconoscimento della qualifica di perseguitato per motivi politici o razziali, così cassando la sentenza in relazione a tale motivo accolto e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Roma.

Il giudizio di rinvio è stato tempestivamente riassunto da Rafael Levi e da Maurizio Levi (quale erede di Iolanda Cesana), i quali nell'atto di riassunzione espongono che è pacifico che la competente Commissione per i perseguitati politici antifascisti o razziali aveva accolto la domanda della loro dante causa in data 25 gennaio 1996 e che l'INPS con provvedimento del 4 gennaio 2005 aveva liquidato gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dal 16 giugno 1974 in poi. Ad avviso dei ricorrenti in riassunzione, dunque, tali circostanze determinerebbero la reiezione dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS, perché il *dies a quo* della stessa deve identificarsi nel 25 gennaio 1996 e perché il provvedimento del 4 gennaio 2005 deve apprezzarsi quale riconoscimento del debito e quindi quale valido e tempestivo atto interruttivo.

Concludono chiedendo al giudice del rinvio di condannare l'INPS a pagar loro la richiesta somma di € 31.361,45.

Nel presente giudizio di rinvio si costituisce l'INPS, il quale resiste alla domanda avversaria della quale chiede la reiezione, osservando che al provvedimento del 4 gennaio 2005 ha efficacia ricognitiva limitatamente a quanto in essa riconosciuto come dovuto e già regolarmente pagato. Chiede, dunque, respingersi la domanda proposta dagli eredi di Graziella Cesana.

A causa dell'emergenza pandemica in atto, l'udienza di discussione del 23 settembre 2021 era sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221 l. 77/2020, in forza di decreto pronunciato dal Presidente del collegio. All'esito di detta trattazione scritta, il 23 settembre 2021 il giudizio di rinvio era deciso come da dispositivo.

2. Il principio di diritto posto dalla sentenza cassante può così riassumersi: il diritto alla

percezione degli accessori sui ratei delle prestazioni pensionistiche conseguenti all'applicazione del beneficio della ricostituzione di cui all'art. 5, l. n. 96/1955 è prescrivibile ed il relativo termine estintivo decorre dallo spirare del 121mo giorno dalla data di presentazione al Ministero competente della domanda amministrativa volta al riconoscimento della qualifica di perseguitato per motivi politici o razziali.

Ne consegue che nella fattispecie oggetto del presente giudizio il *dies a quo* della prescrizione deve essere individuato nel giorno 8 aprile 1996, poiché la citata domanda amministrativa è stata proposta il 9 dicembre 1995, né in senso contrario rileva, alla luce del carattere vincolante dell'enunciato principio di diritto, la circostanza (peraltro irrilevante ai fini di una diversa decisione in punto di interruzione della prescrizione) che detta istanza amministrativa sia stata accolta in data antecedente e precisamente il 25 gennaio 1996.

Tanto premesso, i ricorrenti in riassunzione deducono che la prescrizione deve ritenersi tempestivamente e validamente interrotta dalla comunicazione inviata dall'INPS in data 4 gennaio 2005, con la quale l'ente previdenziale provvedeva alla riliquidazione di interessi legali e rivalutazione monetaria sulla prestazione pensionistica spettante in vita alla fu Graziella Cesana.

La tesi non è condivisibile.

I ricorrenti in riassunzione, infatti, reclamano gli accessori maturati dal 1° giugno 1966 al 1° aprile 1980, mentre con la citata comunicazione del 2005 l'ente previdenziale ha riconosciuto come dovuti unicamente gli accessori maturati dal 16 giugno 1974.

La regola per cui il pagamento parziale configura riconoscimento di debito e quindi atto interruttivo della prescrizione nella sola ipotesi in cui il pagamento della somma inferiore a quella richiesta sia stato effettuato a titolo di acconto e non a titolo di saldo (Cass. 27.3.2017 n. 7820; Cass. 12.2.2010 n. 3371; Cass. 23.2.2010 n. 4324) trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni previdenziali, sicché il pagamento degli interessi (ed identico discorso vale per la rivalutazione monetaria) non può costituire "ex se" atto di ricognizione di un ulteriore debito per interessi (nel caso in cui la liquidazione abbia riguardato solo una parte degli interessi dovuti), ove il pagamento non venga riconosciuto dall'Istituto come mero acconto sull'intero credito per il medesimo titolo (Cass. 8.8.2006 n. 17948).

Il provvedimento di liquidazione degli accessori adottato dall'INPS in data 4 gennaio 2005 palesemente considera le somme corrisposte come integralmente soddisfattive delle pretese creditorie degli aventi causa da Graziella Cesana, sicché esso non può essere qualificato come riconoscimento di debito (e quindi come atto interruttivo della prescrizione) né in relazione alla rivalutazione e agli interessi in ipotesi dovuti dal 1° giugno 1966 al 16 giugno 1974, né tanto meno in relazione alle maggiori somme rivendicate a tale titolo dal 16 giugno 1974 al 1° aprile 1980 (in primo grado gli originari ricorrenti dedussero non meglio specificati errori di calcolo) e non riconosciute dall'ente previdenziale.

Ne segue che dall'8 aprile 1996 (ma identiche considerazioni varrebbero individuando il dies a quo nel 25 gennaio 1996) all'8 aprile 2006 non sono stati posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che, all'esito del giudizio di rinvio, il credito vantato dai ricorrenti in riassunzione deve essere giudicato prescritto e quindi la domanda originariamente proposta in primo grado da Rafael Levi e da Iolanda Cesana (e poi, deceduta quest'ultima, seguita dai suoi eredi) deve essere respinta.

**3.** Le alterne vicende del giudizio, anche in riferimento alla questione di diritto relativa alla prescrivibilità del credito vantato, giustificano la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di cassazione e quello di rinvio, dovendo gravare sui ricorrenti in riassunzione, siccome parti soccombenti, le sole spese di ctu, come già liquidate dal giudice dell'appello.

**P.Q.M.**

La Corte, decidendo quale giudice del rinvio, così provvede:

A) respinge la domanda originariamente proposta in primo grado da Rafael Levi e da Iolanda Cesana;

B) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e compresa la presente fase;

C) pone definitivamente a carico dei ricorrenti in riassunzione le spese della ctu svolta in appello, come già liquidate dal giudice dell'impugnazione.

Roma, il 23/09/2021

Il Consigliere estensore

dr. Vito Riccardo Cervelli

Il Presidente

dr.ssa Vittoria Di Sario